

Codice A1110A

D.D. 12 aprile 2016, n. 172

Istituzione di un Gruppo di lavoro interdirezionale per il coordinamento degli interventi finalizzati all'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali di cui alla l.r. 5/2016.

Facendo seguito all'approvazione della L.r. 23 marzo 2016 n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, l'Amministrazione regionale ha stabilito necessario dotarsi di un Gruppo di lavoro interdirezionale.

Detto Gruppo di lavoro é pertanto chiamato ad elaborare strategie ed interventi alla luce della necessità di coordinare gli interventi finalizzati all'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali, svolgendo azioni di valutazione e monitoraggio come previsti dagli artt. 4 e 18, comma 2 della predetta Legge regionale.

Quanto sopra premesso, rilevata la particolare complessità delle azioni da porre in essere nell'ambito delle strutture regionali proprio alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento;

vista la nota prot. n. 10164/DB1500 del 7 aprile 2016, con la quale la Responsabile della Direzione "Coesione sociale" ha richiesto di valutare le modalità di costituzione di gruppo di lavoro con le finalità sopra richiamate in sostituzione dei Gruppi di lavoro costituiti con DD del Responsabile competente in materia di organizzazione rispettivamente nn. 23 del 2010 e 487 del 2013, i cui obiettivi e finalità sono da considerarsi superati;

ritenuto pertanto opportuno istituire, un gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi finalizzati all'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali, svolgendo azioni di valutazione e monitoraggio come previsti dalla citata legge regionale;

ritenuto opportuno, altresì, che tale gruppo di lavoro sia costituito:

- da un rappresentante di ciascuna Direzione regionale
- da un rappresentante del Comitato Unico di Garanzia
- dalla Consigliera o dal Consigliere di Parità regionale
- dal Difensore Civico regionale
- dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
- dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza

i quali, forniranno gli apporti, gli strumenti e le specifiche conoscenze correlati alle rispettive competenze istituzionali;

valutato inoltre che il gruppo di lavoro potrà rapportarsi con altre strutture regionali ovvero altri soggetti pubblici e privati, direttamente o indirettamente interessati alle problematiche di competenza del medesimo;

considerato necessario prevedere che le funzioni di coordinamento del medesimo siano attribuite alla Direzione "Coesione Sociale", che garantirà il necessario supporto tecnico e di segreteria;

considerato altresì che i Responsabili delle Direzioni coinvolte provvederanno alla nomina dei dirigenti e/o dei funzionari delle rispettive strutture che parteciperanno al gruppo di lavoro;

visti gli artt. n. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008,
visto inoltre l'art. 5 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008,
visto l'art. 4 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008,
in virtù del quale il Gruppo di lavoro è istituito dal Direttore regionale competente in materia di
organizzazione per i casi in cui lo svolgimento delle attività interessi le attribuzioni di più Direzioni,
il Direttore,
determina

- di istituire un gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi finalizzati all'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali, svolgendo azioni di valutazione e monitoraggio come previsti dalla legge regionale di cui alla premessa;

- di stabilire che il Gruppo di lavoro sia costituito:
 - da un rappresentante di ciascuna Direzione regionale
 - da un rappresentante del Comitato Unico di Garanzia
 - dalla Consigliera o dal Consigliere di Parità regionale
 - dal Difensore Civico regionale
 - dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
 - dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

i quali, forniranno gli apporti, gli strumenti e le specifiche conoscenze correlati alle rispettive competenze istituzionali;

- di stabilire che il gruppo di lavoro potrà rapportarsi con altre strutture regionali ovvero altri soggetti pubblici e privati, direttamente o indirettamente interessati alle problematiche di competenza del medesimo;

- di stabilire inoltre che i Responsabili delle Direzioni citate provvederanno alla nomina alla nomina dei dirigenti e dei funzionari delle rispettive strutture che parteciperanno al gruppo di lavoro, fermo restando che le funzioni di coordinamento dello stesso sono attribuite alla Direzione "Coesione Sociale" la quale garantirà il necessario supporto tecnico e di segreteria.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giovanni LEPRI